

# Rinvio di sei mesi per lo scambio di informazioni su accordi transfrontalieri

Raggiunto il 3 giugno l'accordo politico sul differimento facoltativo degli obblighi informativi prescritti dalla DAC 6

/ Alessandro VALENTE

Il 3 giugno 2020 il COREPER – Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea – ha raggiunto un accordo politico sul differimento facoltativo degli obblighi informativi prescritti dalla **DAC 6**.

L'accordo raggiunto segue la proposta precedentemente formalizzata dalla Commissione europea e permetterebbe a ogni Stato membro di procedere **discrezionalmente** al rinvio dei termini previsti dalla Direttiva Ue [2018/822](#) del 25 maggio 2018.

Secondo l'accordo in esame, sebbene provvisorio in quanto il COREPER non è un organo decisionale dell'Ue, per fronteggiare le difficoltà dovute alla **crisi economica** generata dall'epidemia da COVID-19, gli Stati membri sarebbero autorizzati a concedere alle imprese una proroga pari a **6 mesi** rispetto ai termini attualmente esistenti per il deposito e lo scambio di informazioni sugli accordi transfrontalieri (c.d. *cross-border arrangements*).

In verità, affinché detto rinvio possa diventare definitivo è necessario raggiungere l'unanimità in seno al Consiglio dell'Unione europea (**ECOFIN**) e successivamente, entro la fine del mese, ottenere un'approvazione da parte del Parlamento europeo.

La Direttiva 2018/822/Ue del Consiglio, c.d. DAC 6, (che modifica la Direttiva [2011/16/Ue](#)) sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale in relazione ai c.d. *reportable cross-border arrangements*, stabilisce le norme in base alle quali gli intermediari e i contribuenti, a certe condizioni, devono comunicare alle Autorità fiscali nazionali informazioni dettagliate su determinati **meccanismi fiscali transfrontalieri** potenzialmente **aggressivi**, in quanto conclusi al solo scopo di conseguire un indebito vantaggio fiscale.

La Direttiva in questione, identificata anche come la "Direttiva sugli intermediari fiscali", nata nell'ottica di limitare i fenomeni di elusione fiscale sulla scorta del pacchetto trasparenza di cui all'Action 12 del Progetto BEPS, sarebbe dovuta entrare a regime a decorrere **dal 1° luglio 2020**.

In verità, già a partire dall'8 maggio 2020 la Commissione europea, mediante una proposta presentata sotto forma di *Council Directive*, aveva proposto di prorogare di almeno 3 mesi i termini originariamente fissati a causa del fatto che numerose imprese, fortemente segnate dall'imperversare della turbolenza finanziaria dovuta al COVID-19, stavano registrando **difficoltà** nel riuscire ad assicurare la **continuità aziendale** e, al con-

tempo, rispettare i vincoli amministrativi e fiscali richiesti a livello unionale; quali, come nel caso di specie, il rispetto degli adempimenti di reportistica di cui alla DAC 6.

In questo senso, come chiarito dalla Commissione, e come successivamente accolto dal COREPER, pur rimanendo prioritaria la lotta all'evasione all'interno dell'Unione, in un momento di evidente difficoltà come quello attuale è importante **non sovraccaricare** le imprese con ulteriori vincoli e oneri amministrativi e permettere di beneficiare di un periodo di tempo supplementare per scambiare le informazioni richieste relative ai *cross-border tax planning arrangements*.

L'accordo raggiunto il 3 giugno dal COREPER segna di fatto lo slittamento di 6 mesi dei termini previsti per lo scambio di informazioni ai sensi della disciplina prevista dalla DAC 6.

Nonostante l'accordo non sia ancora definitivo, ed è pertanto possibile attendersi ulteriori modifiche e sviluppi, se confermato offrirebbe a ciascuno Stato membro la possibilità di rinviare le *reporting dates* come segue:

- la data per la segnalazione dei c.d. *historical cross-border arrangements* verrebbe prorogata **dal 31 agosto 2020 al 28 febbraio 2021**;
- il termine previsto per il primo scambio di informazioni sui *reportable cross-border arrangements* verrebbe spostato al **30 aprile 2021**;
- la data di inizio del periodo dei 30 giorni per la riportabilità dei *cross-border arrangements* verrebbe posticipata al **1° gennaio 2021**.

Qualora la proposta venga formalmente adottata dal Consiglio dell'Ue, dunque, gli Stati membri avranno la possibilità di modificare discrezionalmente la propria legislazione domestica e così **scegliere** se applicare i termini originariamente previsti ai sensi della Direttiva DAC 6 oppure fare ricorso ai nuovi termini da ultimo individuati. Ad esempio, alcuni Paesi membri, tra cui Belgio e Lussemburgo, hanno già annunciato l'intenzione di avvalersi di questa proroga facoltativa.

È evidente che un simile accordo, benché in linea di principio positivo in quanto tiene conto delle difficoltà che le imprese e gli Stati membri stanno registrando in questo momento di crisi economica, potrebbe determinare a discapito delle stesse imprese che operano *cross-border* **ulteriori criticità**: la possibilità di avvalersi facoltativamente della proroga potrebbe, infatti, generare disallineamenti nei tempi di rendicontazione a livello unionale.